



ASSOCIAZIONI.

Fria. Set. Ann.

Gempreti e Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA	L. 11	21	40
Storale senza Rendiconti	Per tutto il Regno	L. 18	25	48
	ROMA	L. 9	17	32
	Per tutto il Regno	L. 10	19	36

Entero annuncio spedite postale. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorose dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunci giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 20, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. si compiace nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti con decreti in data del 7 maggio ultimo scorso:

A cavaliere:

Garlanda avv. Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Biella;

Barba avv. Pietro, segretario capo dell'Economato generale di Palermo;

Mazzarella avv. Bonaventura, consigliere della Corte di appello di Genova;

Inghingoli avv. Salvatore, id. di Trani.

LEGGI E DECRETI

Il Num. 3917 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I. — Terre sottoposte al vincolo forestale.

Art. 1. Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.

Art. 2. Il vincolo per ragione di pubblica igiene non potrà essere imposto che sui boschi esistenti, ed in seguito a voto conforme del Consiglio comunale o provinciale interessati, e dal Consiglio sanitario provinciale.

Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, il

comune o la provincia che chiedessero l'applicazione di codesto vincolo dovranno indennizzare congruamente i proprietari.

Art. 3. Sono esenti dalle disposizioni della presente legge i terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi ed altre piante arboree o fruticose.

Art. 4. Nei terreni accennati nell'art. 1 è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi siano riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

La cultura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale.

Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.

Art. 5. In ogni provincia è costituito un Comitato, composto dal prefetto della provincia, che eserciterà le funzioni di presidente, dall'ispettore, e, in sua mancanza, da un sottoispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio di ogni comune della provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta.

L'ingegnere nominato dal Ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio due anni, ma potranno sempre essere rieletti.

Art. 6. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli ispettori provinciali compieranno e presenteranno al Comitato forestale un elenco, distinto per comuni, dei boschi e dei terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali attualmente vigenti, e che devono essere sciolti dal vincolo forestale, a termini della presente legge.

Il Comitato, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, ed udito il Consiglio provinciale di sanità nel caso dell'ultimo inciso dell'art. 1, statuisce, entro sei mesi, sulle proposte, e fa pubblicare contemporaneamente gli elenchi in tutti i comuni della provincia.

Lo scioglimento dei vincoli ha luogo quindici giorni dopo la pubblicazione degli elenchi.

Art. 7. Sulla proposta della Amministrazione forestale, dei comuni e delle provincie, il Comitato dovrà procedere all'accerta-

mento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'art. 1° della presente legge in ordine al corso delle acque e alla consistenza del suolo, e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuirà sulla proposta.

Le spese necessarie per le verifiche indicate in quest'articolo sono a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8. L'Amministrazione forestale, a misura che se ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati. Però, entro due anni da quella pubblicazione, ciascuno interessato potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenere lo svincolo.

Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 9. Quando, per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, delibererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo.

Art. 10. Contro le decisioni del Comitato è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, e, occorrendo, di quelli dei lavori pubblici e di sanità, ed intese le parti, decide.

TITOLO II. — Rimboschimenti.

Art. 11. Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, le provincie ed i comuni, nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque, potranno, d'accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati.

La direzione dell'opere di rimboschimento, fatte a carico cumulativo del Governo, delle provincie e dei comuni, è affidata ai Comitati forestali.

Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio provvederà alla parte di spese di rimboschimento a carico dello Stato.

Art. 12. È data facoltà allo Stato, alle provincie ed ai comuni di procedere, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi, alla espropriazione dei terreni suddetti per causa di pubblica utilità.

Avrà per altro il proprietario il diritto di coltivare, in modo che soddisfi agli scopi della presente legge, il terreno che si vuole espropriare, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, li intraprenda nel termine di mesi sei, e li compia in quello che sarà assegnato dal Comitato forestale.

L'Amministrazione forestale potrà, con la legge del bilancio, essere autorizzata a fare acquisto di terreni nudi allo scopo di rimboschirli o venderli, o altrimenti concederli col vincolo del rimboschimento.

Art. 13. I proprietari dei terreni sottoposti al vincolo forestale possono riunirsi in Consorzio affine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi, alla conservazione e alla difesa dei loro diritti.

La formazione di tale Consorzio può anche venire ordinata dalle autorità giudiziarie, sulla domanda della maggioranza degli interessati, quando si tratti della conservazione, e della difesa dei diritti comuni.

I proprietari dissidenti hanno però il diritto di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al Consorzio a prezzo di stima, nel quale caso è obbligatorio l'acquisto pel Consorzio stesso.

Art. 14. Ove trattisi di semplici opere di rimboschimento, è data facoltà al Consorzio di procedere, nei modi indicati dalla legge, alla espropriazione dei terreni esistenti nell'area del rim-

boschimento stesso, qualora i proprietari di codesti terreni non abbiano voluto, o non vogliano partecipare al Consorzio, e venga provato, che le colture forestali non possono eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti, o che questi approfitterebbero delle colture stesse.

La facoltà dell'espropriazione non può però essere esercitata se non nel caso in cui gli esproprianti sieno proprietari almeno dei quattro quinti dei terreni che formano oggetto dell'area del rimboschimento.

Art. 15. Sono applicabili ai Consorzi menzionati nell'art. 14 le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 29 maggio 1873, n. 1387 (Serie 2°).

TITOLO III. — Disposizioni penali e di polizia forestale.

Art. 16. Il proprietario il quale dissoderà, disboscherà, ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato, o non eseguirà le opere di cui all'art. 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda e boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

Art. 17. Se entro 18 mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'art. 4, il prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti.

Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nella esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del prefetto, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Art. 18. I privati proprietari i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, delle quali all'art. 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso.

Art. 19. Gli amministratori di Corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

Art. 20. Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non è proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscono un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 16 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sarà inferiore ai due terzi del danno, se trattasi di agguaticatori di tagli, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale.

Art. 21. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge. Le parti interessate potranno oppugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

Art. 22. Ove i reati di cui nella presente legge per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da

esse minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'art. 20.

Art. 23. La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge, sarà, nel caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere e negli arresti, a seconda del suo ammontare, osservati il ragguglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal Codice penale.

Art. 24. Il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale.

Il regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge ed alle leggi e regolamenti generali.

Art. 25. Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia forestale saranno punibili colle pene di polizia sancite dalle leggi penali.

TITOLO IV. — Amministrazione forestale.

Art. 26. Le spese per il mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato.

Quelle del solo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei comuni interessati, ed il resto, della provincia.

Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie ed il riparto della relativa spesa.

Art. 27. Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'art. 18 della legge del 13 maggio 1862.

Art. 28. Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

TITOLO V. — Diritti di uso.

Art. 29. Niun diritto di uso eccedente i termini dell'art. 521 del Codice civile potrà essere concesso sopra i boschi e terreni di cui all'art. 1 della presente.

Art. 30. Tutti quelli che pretenderanno di aver diritti di pascolo od altre servitù di uso sui boschi o terreni vincolati, giusta le disposizioni della presente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli o dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alle servitù.

Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla a quello del tribunale.

Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto d'impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di una ammenda da lire 5 a 25.

Trascorsi i termini di cui sopra, potranno esercitare il diritto di uso coloro che avranno presentata la dichiarazione, e gli altri s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.

Art. 31. Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte più diligente, il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sull'istanza o inesistenza dello invocato diritto, e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed il limite.

Art. 32. Ove i diritti di uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'art. 30 sarà fatta dall'Amministrazione stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del co-

mune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministratori.

Art. 33. Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, n. 2794 (Serie 2^a), i comuni ed altri Corpi morali, ed i privati, possono affrancare i loro boschi e altri terreni vincolati da qualsiasi diritto d'uso, di cui nell'articolo 29 e seguenti.

Art. 34. Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale, ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.

Art. 35. Le domande per l'affrancamento saranno fatte al prefetto, il quale, udito il Comitato forestale, tenterà una conciliazione fra le parti interessate, e quando non vi riesca, rimanderà le parti a tribunali ordinari innanzi ai quali si procederà sempre, in via sommaria.

Disposizioni transitorie.

Art. 36. In quelle provincie in cui non sono leggi forestali, le disposizioni dell'art. 7 della presente legge cominceranno ad applicarsi tostochè il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali e comunali.

Art. 37. Il divieto del dissodamento non è applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quantè volte si trovino già ridotti a cultura agraria, salvo l'applicazione dell'articolo 7.

Art. 38. Alla Commissione indicata nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (Serie 2^a) è sostituito il Comitato forestale stabilito con la presente legge.

Art. 39. Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i termini e i modi per il procedimento intorno ai reclami, e sarà provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pollenzo, addì 20 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

Il Num. 3928 (Serie 2^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessa della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Consigli comunali di Pieve San Giacomo e Pieve Delmona perchè quei comuni siano costituiti sezione del Collegio elettorale di Cremona n. 144 separatamente da quella del Collegio stesso detta di Duemiglia, cui furono sino ad ora uniti;